



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

SINDACO

tel. +39 035.983623 - interno 2 - fax. +39 035.983008

e-mail: uff.segreteria@comune.lovere.bg.it



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

N° **268/2024** del registro delle ordinanze.

OGGETTO: LIMITAZIONI ALLA VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI ALCOLICI E QUALSIASI ALTRO GENERE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO IL GIORNO 21 DICEMBRE 2024 DALLE ORE 18,30

IL SINDACO

Visti:

- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- l'articolo 50 co. 7-bis del D.Lgs n.267/2000, introdotto dall'art. 8, co.1, lett. a), della Legge n. 48/2017;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- l'art. 35 ter comma 1 lett. a) della Legge 132/2018;

Premesso che la sicurezza rappresenta per questa Amministrazione un importante obiettivo da conseguire e mantenere;

Atteso che in data 21 dicembre 2024 si svolgerà una manifestazione organizzata dalla NUOVA PRO LOCO LOVERE consistente in musica per i festeggiamenti legati alle festività natalizie;

Ritenuto coerente adottare un provvedimento di limitazione del consumo di alcol su aree pubbliche finalizzato anche al contenimento della dispersione al suolo di contenitori di vetro;

Valutata pertanto necessaria la proposizione di una misura volta alla tutela dell'ambiente, del decoro e della vivibilità del contesto urbano;

Evidenziato che tale divieto non trova applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:

- a) I clienti ammessi all'interno del locale,
- b) I clienti seduti sia ai tavoli esterni pertinenti il locale, sia su suolo pubblico dato in concessione all'esercizio ed opportunamente delimitato;
- c) I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto, in via principale, di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto;

Valutato che tali misure limitative si rendono necessarie per garantire la tranquillità, la tutela dell'ambiente e della vivibilità dell'iniziativa in programma per il giorno 21 dicembre 2024, preservandola dall'incuria conseguente all'abbandono sconsiderato di rifiuti, specie di contenitori di vetro che altresì rappresentano un potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana;

Ritenuto, per i motivi su esposti, di dover impartire ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, ecc.), alle attività simili (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), su tutto il territorio comunale alcune limitazioni, disponendo il divieto di vendita per il consumo sul posto e per asporto, nonché di somministrazione di bevande in recipienti di vetro e delle bevande alcoliche e superalcoliche;

Visto l'art. 50 del d.lgs n. 267/2000 ed in particolare il richiamato co. 7 - 7 bis e 7bis 1 come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. a) Legge 48/2017;





COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

SINDACO

tel. +39 035.983623 - interno 2 - fax. +39 035.983008

e-mail: uff.segreteria@comune.lovere.bg.it

www.comune.lovere.bg.it



www.borghitalia.it

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

Dato atto del ruolo riconosciuto al Sindaco di legale rappresentante dell'Ente, Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione di atti;

ORDINA

Per il giorno 21 dicembre 2024 dalle ore 18,30:

ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed esercizi similari quali gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.):

A) Il divieto di vendita e di somministrazione in contenitori di vetro di alcolici, superalcolici e qualsiasi altro genere di bevande.

Tali divieti non trovano applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvenga per:

- a) I clienti ammessi all'interno del locale,
- b) I clienti seduti ai tavoli esterni pertinenti il locale;
- c) I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto;

B) il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro per il consumo delle stesse su area pubblica nei confronti dei soggetti fruitori.

Tale divieto non trova applicazione quando la detenzione è correlata in via principale all'acquisto o alla detenzione di alimenti destinati a costituire un pasto.

DA' ATTO che

L'inosservanza dei contenuti del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'Art. 50 comma 7 bis 1 del pagamento di una somma da 500,00 euro a 5.000,00 euro;

RACCOMANDA

Alle attività dei servizi di ristorazione (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.;) nonché agli esercizi commerciali al dettaglio quali negozi di vicinato, medie strutture di vendita che effettuano la vendita di generi alimentari incluse le bevande, di attenersi, con piena responsabilità e rafforzata capacità organizzativa propria, al rispetto delle disposizioni di legge che vietano la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto così come l'incetta o il reiterato acquisto, da parte di maggiorenni, di cospicue quantità di bevande alcoliche che presumono, eludendo la norma, la cessione a persone che non avrebbero avuto la possibilità di acquistarle in ragione della loro minore età;

DISPONE altresì

Che la stessa ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sia trasmessa:

- all'Area Affari Generali per consentirne la massima divulgazione attraverso la pubblicazione sulla home page del Comune e la comunicazione attraverso il sistema "Lovere informa".
- al Comandante della Stazione Carabinieri di Lovere e alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza finalizzati all'osservanza dei contenuti del presente provvedimento.
 - Al Prefetto di Bergamo.





COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

SINDACO

tel. +39 035.983623 - interno 2 - fax. +39 035.983008

e-mail: uff.segreteria@comune.lovere.bg.it

www.comune.lovere.bg.it



www.borghitalia.it

INFORMA che

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 104/2010, potrà essere prodotto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione.

Dalla residenza Municipale li 13 dicembre 2024



Il Sindaco
Taccolini Claudia



